



TRIBUNALE DI FORLÌ

ORDINANZA

EX ART. 491 c.p.p.

Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 novembre 2021, decidendo sulle eccezioni formulate dalle Difese in fase di questioni preliminari al dibattimento,

OSSERVA

Rilievo pregiudiziale, tanto a livello logico quanto processuale, assume indubbiamente la questione riproposta circa la nullità del decreto che dispone il giudizio per vizio della imputazione ai sensi del comma II dell'art. 429 c.p.p.

Come noto, infatti, *“in caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il Giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen. (o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 552, comma 2, dello stesso codice), senza alcuna previa sollecitazione, rivolta al pubblico ministero, a integrare o precisare la contestazione, non essendo estensibile alla fase dibattimentale il meccanismo correttivo che consente al giudice dell'udienza preliminare di sollecitare il pubblico ministero alle opportune precisazioni e integrazioni, indicandogli, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell'imputazione”* (In motivazione, la Corte ha chiarito che la restituzione degli atti al pubblico ministero anziché al giudice per l'udienza preliminare non determina un'indebita regressione del processo, essendo consentito al primo di precisare l'imputazione ed esercitare validamente l'azione) (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 44394 del 25/09/2019 Cc. (dep. 30/10/2019) Rv. 277376 – 01).

Sicché *“non è abnorme il provvedimento del Giudice del dibattimento che disponga la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari dichiarando la nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza dell'imputazione, trattandosi di una decisione non avulsa dal sistema processuale che non determina una stasi del procedimento”* (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato la competenza del giudice per le indagini preliminari in applicazione dell'art. 28, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen.). (Sez. 1 - , Sentenza n. 19289 del 09/04/2021 Cc. (dep. 17/05/2021) Rv. 281411 – 01).

Dall'altra parte, è evidente che solamente dinanzi ad una imputazione esattamente delineata nella sua portata descrittiva – come si avrà modo di meglio specificare in prosieguo – si potrà argomentare in ordine ad un eventuale difetto di giurisdizione.

Venendo ad affrontare nel merito le censure sollevate dalle Difese, deve innanzitutto osservarsi come la disciplina normativa art. 429 lett. c) cpp richieda a pena di nullità del decreto che dispone il giudizio *l'enunciazione, in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge.*

Da subito, invero, il dato testuale rimarca l'estrema importanza di tale requisito equiparandolo all'identificazione certa dell'imputato ed alla indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparazione, con l'avvertimento all'imputato che non comparando sarà giudicato in contumacia (rectius, ad oggi assenza), lett a) ed f) art. 429 c.p.p.

La precisazione del legislatore circa la sussistenza della nullità del decreto ove manca ma anche ove l'enunciazione in forma chiara e precisa dell'incolpazione sia solamente insufficiente, induce a non ritenere soddisfatto il canone normativo per la mera astratta intellegibilità della stessa, per la quale basterebbe in effetti la sola disposizione di cui all'art. 109 c.p.p. per cui gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.

Come noto, tuttavia, il codice di procedura non predispone norme di dettaglio che prescrivano come il Pubblico Ministero debba operare né tantomeno delinea esplicitamente un certo paradigma legale di riferimento, sicché per comprendersi più profondamente ed autenticamente cosa sia una imputazione sufficientemente enunciata in forma chiara e precisa, occorre dunque confrontarsi con il contesto ordinamentale nel suo complesso e con la specifica funzione che l'incolpazione è chiamata a svolgere.

Deve sul punto osservarsi come per le diverse fasi del procedimento la legge processuale imponga l'onere di delineare un'accusa, concretizzando diversamente tale incumbente a seconda del caso. Si pensi all'art. 65 c.p.p., per cui si richiede preliminarmente allo svolgimento dell'interrogatorio la contestazione in forma chiara e precisa del fatto che è attribuito, agli artt. 291-292 c.p.p., per le misure cautelari, la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, all'art. 369 c.p.p., in tema di informazione di garanzia che deve contenere l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, all'art. 375 c.p.p. nell'invito a comparire per cui è richiesta la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute.

Di particolare rilievo è la diversa formulazione presente negli artt. 291-292 e 417 c.p.p., che come noto concernono due snodi procedurali di estrema importanza, quello della richiesta di applicazione di misura cautelare e della richiesta di rinvio a giudizio. Deve sul punto osservarsi come per la prima sia ritenuto dal legislatore sufficiente una richiesta contenete gli elementi (di fatto) su cui si fonda mentre la relativa ordinanza, a pena di nullità, deve contenere la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate.

Più stringente risulta invece la disposizione relativa all'atto introduttivo all'udienza preliminare per cui è prescritta la enunciazione, in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di una misura di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge. Formulazione, si noti, pedissequamente riprodotta non solo dalla lett. c) dell'art. 429 c.p.p. ma anche agli artt. 552, 450, 456 e 460 c.p.p. ovvero per tutte le disposizioni relative all'esercizio dell'azione penale.

Non può non evidenziarsi come dalla lettura sistematica delle norme sopra richiamate sia contemplato dall'ordinamento processuale un procedimento di progressivo consolidamento dell'incolpazione, solo sommaria in fase di indagine ex artt. 369 e 291-292 c.p.p. ma che al momento di passaggio nella fase processuale *stricto sensu* – segnato proprio dall'esperimento dell'azione penale e dalla *vocatio in ius* – deve assumere i caratteri di una enunciazione in forma chiara e precisa del fatto.

Va altresì osservato come l'incolpazione costituisca non solo l'incipit ma anche il limite stesso del processo, invalicabile invero stante il principio di necessaria correlazione tra imputazione e sentenza di cui all'art. 521 c.p.p. Se infatti nell'udienza preliminare la fluidità dell'addebito consente

al G.u.p. di interloquire ed intervenire direttamente, essendo chiamato proprio a valutare sulla base del fascicolo delle indagini a lui trasmesso la serietà dell'accusa e le fonti di prova, ragione per cui ha il *potere-dovere di attivare meccanismi correttivi* (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 5307 del 20/12/2007), con l'emissione del decreto che dispone il giudizio il *thema decidendum* viene invece definitivamente fissato. Invero, ove mai all'esito dell'istruttoria il fatto sia diverso da come risulta nel decreto, se non sono stati tempestivamente attivati gli strumenti di modifica dell'imputazione di cui agli artt. 516-518 c.p.p., l'esito imposto dalla norma sopra richiamata è quello della restituzione degli atti al P.m.

Utile sul punto il richiamo alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale se "*per «fatto nuovo» si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo «thema decidendum»; per «fatto diverso», invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato*" (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo violato detto principio per effetto della affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al fatto di acquisto di una busta di cocaina dietro corrispettivo di denaro, ritenuto "fatto nuovo" rispetto a quello contestato di concorso nell'importazione dal Messico di 3,5 kg di cocaina) (cfr. Cass. Sez. 4 - , Sentenza n. 10149 del 15/12/2020 Ud. (dep. 16/03/2021) Rv. 280938 - 01).

Ecco quindi che l'enunciazione dell'imputazione può essere ritenuta *chiara e precisa* nella misura in cui in modo *chiaro e preciso* delinea il fatto-reato oggetto di procedimento, ovvero evidenzi quali siano gli estremi materiali in cui una certa fattispecie legale astratta si è manifestata in concreto.

In questa prospettiva l'incolpazione riveste una natura eminentemente tecnica dal momento che avanzando una certa tesi ricostruttiva non si limita a proporre una narrazione meramente storica degli eventi appresi in fase di indagine ma rimarca invece come i singoli elementi costitutivi del reato si sarebbero storicamente verificati, e che andranno poi in dibattimento provati.

Delineando il *thema decidendum* e conformando in via diretta il *thema probandum*, è evidente che l'imputazione assume un rilievo primario nel sistema processuale ed in particolare nella determinazione delle prerogative di tutti i soggetti che vi partecipano, sicché il canone della *chiarezza e precisione* dev'essere inteso anche in tale prospettiva.

Il riferimento non può che essere in primo luogo a quanto prescritto dall'art. 6 CEDU, paragrafi 1 e 3, lett. a) e b), relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo del *diritto dell'imputato ad essere informato della natura e dei motivi dell'accusa formulata a proprio carico, ivi compresa la qualificazione giuridica del fatto reato, e del diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la propria strategia*.

Pertanto, l'imputazione può essere considerata valida nella misura in cui consenta a chi è stato tratto a giudizio di comprendere approfonditamente la ricostruzione fatta dall'Accusa e di contestarla adducendo suoi elementi di prova, ovvero di controesaminare compiutamente i testi a carico e di prevedere i possibili esiti del procedimento (cfr. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 16993 del 02/03/2020 Ud. (dep. 04/06/2020) Rv. 279090 - 01 per cui "*non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi*").

Dall'altra parte è però anche l'organo giudicante che necessita di una contestazione chiara e precisa per poter esercitare compiutamente le proprie prerogative in posizione di terzietà ed imparzialità.

Il Giudice del dibattimento invero – che delle risultanze investigative nulla deve sapere se non nei limiti di una *indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono* ex art. 429 lett. d) c.p.p. – è innanzitutto in relazione all'imputazione per come contestata che decide le questioni preliminari al dibattimento e dirige l'istruttoria.

Ci si riferisce, a ben vedere, non solo alle questioni di ordine strettamente tecnico, concernenti ad esempio l'ammissibilità la legittimazione del danneggiato alla costituzione di parte civile, la competenza, la giurisdizione, ma anche quelle relative alla valutazione delle richieste di prova, alla rilevanza e pertinenza delle domande poste ai testi e da ultimo all'attivazione dei poteri suppletivi quali quelli di cui all'art. 507 c.p.p.

Si pensi al caso della contestazione di reati a fattispecie multiple, in cui la lesione al bene giuridico protetto contemplata dalla norma può assumere diverse modalità, tutte egualmente rilevanti ma non sovrapponibili sotto il profilo meramente fattuale e che comportano momenti consumativi differenti. Nel delitto di cui all'art. 648 bis c.p., ad esempio, *sostituzione e trasferimento* non sono affatto sinonimi ed in generale, trattandosi di *"reato a forma libera, la [...] condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l'uno dall'altro, purché unitariamente riconducibili all'obiettivo comune cui sono finalizzati, ossia l'occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l'oggetto, con la conseguenza che non è essenziale la preventiva individuazione e previsione dei singoli atti da compiere, potendo gli stessi essere individuati di volta in volta in ragione della loro rilevanza per l'acquisizione definitiva del provento del delitto"* (cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 7257 del 13/11/2019 Cc. (dep. 24/02/2020) Rv. 278374-01). Pertanto, essendo attuabile anche con modalità frammentarie e progressive in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, può configurarsi come reato a formazione progressiva e consumazione prolungata, il cui momento consumativo viene a coincidere con l'ultima delle operazioni poste in essere. (cfr. Cass. Sez. penale II, 23/06/2016, n. 29869, relativa ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso che la decorrenza del termine di prescrizione dovesse essere valutata in relazione alle singole condotte di "sostituzione" del danaro provento di reato, attuate attraverso operazioni su conti correnti bancari).

Così, in tema di richieste di prova si rammenta come l'obbligo di indicare nella lista testimoniale le circostanze sulle quali deve vertere l'esame può essere adempito anche in via implicita, richiamandosi semplicemente alle *condotte illecite contestate* (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27698 del 04/05/2018 Ud. (dep. 15/06/2018) Rv. 273555 - 01). È evidente allora che una imputazione non è sufficientemente chiara e precisa se non consente o comunque rende impossibile vagliare la rilevanza delle istanze probatorie e condurre poi l'istruttoria, esponendo di fatto il dibattimento ad una *durata irragionevole* perché sproporzionata, inefficace ed inefficiente rispetto a quanto di penalmente rilevante è accaduto, in aperta violazione dei principi di cui agli artt. 97 e 111 Cost.

Non può non notarsi come inoltre una incolpazione particolarmente criptica finisca per spingere il Giudice a ricercare una ricostruzione in chiave giuridica degli avvenimenti, assumendo così una impostazione tipicamente inquirente. Interpretando l'imputazione, e quindi eleggendo come propria una delle letture possibili, potrebbe infatti essere spronato ad indirizzare sin dall'origine

l'istruttoria per corroborare quella tesi, cosa che sicuramente non è conforme al modello accusatorio scelto dal legislatore in attuazione del *giusto processo*.

Evidente al riguardo lo sbarramento che l'ordinamento processuale pone tra la fase delle indagini e quella processuale-dibattimentale che culmina, si ritiene, nelle incombenze di cui all'art. 431 c.p.p. Proprio al fine di garantire l'effettività di questa cesura, che consente al Giudice di pronunciarsi sulla sussistenza del fatto e sulla responsabilità dell'imputato in una posizione di assoluta neutralità ed imparzialità, la normativa impone la formazione di un distinto fascicolo, per l'appunto quello per il dibattimento, nel quale non possono essere inseriti gli atti di indagine dal momento che la prova dovrà essere esclusivamente quella che verrà a formarsi successivamente nel contraddittorio delle parti innanzi ad altro Giudice in un contesto di paritaria dialettica tra accusa e difesa.

Le argomentazioni sopra esposte inducono a ritenere quindi l'imputazione un momento di autentica *sintesi*, che alla luce delle indagini espletate permette di cogliere come gli elementi della fattispecie astratta si sarebbero storicamente tradotti, tracciando con esattezza "thema probandum" e "thema decidendum" così che ciascuno dei soggetti processuali, nel rispetto delle proprie prerogative, possa esercitare i suoi poteri dando luogo al contraddittorio, luogo preposto per la formazione della prova. Facendo applicazione dei criteri sopra rappresentati nel caso in esame, deve constatarsi come le contestazioni elevate dall'Ufficio di Procura incorporate nel decreto che dispone il giudizio non risultino affatto *sufficientemente enunciate in forma chiara e precisa*.

Ponendosi ben lontano dal momento conclusivo del processo, in cui ex art. 521 c.p.p. andrà verificata l'imputazione alla luce dell'istruttoria espletata, il testo non evidenzia affatto come si sarebbero articolate le condotte ritenute penalmente rilevanti dei singoli imputati ma anzi ricorre ad una tecnica redazionale la cui complessità non agevola il destinatario ma neppure risulta idonea a descrivere compiutamente la complessità della vicenda storica sottesa.

Le ampie premesse contengono elementi sovrabbondanti, come ad esempio le digressioni effettuate circa la disciplina normativa in ordine all'esercizio dell'attività bancaria, tutt'altro che meramente compilativa ma chiaramente volta a sostenere la tesi accusatoria, quasi fosse una memoria di parte.

Numerose sono le citazioni alle risultanze investigative, persino all'interrogatorio di taluno degli imputati, alle considerazioni prospettate dalla p.g. alle sommarie informazioni testimoniali che si traducono in anticipazioni cognitive su acquisizioni pregresse provenienti da una sola parte processuale, potenzialmente lesive del diritto di difesa e producono l'effetto di rendere assai incerto cosa sia stato provato e cosa invece sia stata una mera congettura degli inquirenti (cfr. pagg. 71, 83, 132, 133-139, 158-161, 176, 191 e 217).

L'imputazione diventa in alcuni punti talmente discorsiva – ad esempio alle pagine 130 e seguenti – che perde un immediato collegamento con la norma oggetto di contestazione e rinuncia ad operare la sua funzione di *sintesi* tra fattispecie astratta e quella concreta.

Non è più percepibile, e non certo con immediatezza, quale sia il soggetto accusato, il contegno materiale assunto, il rilievo causale dello stesso ai fini della lesione del bene dalla norma tutelato, della consapevolezza o meno della condotta e della sua collaborazione con gli altri correi.

Diventa piuttosto un'esposizione priva dei dovuti sommari riferimenti alle fonti di prova acquisite in cui si avanzano ricostruzioni alternative che ricomprendono ogni eventualità possibile senza eleggerne alcuna (cfr. sempre a pagina 130 si legge: "*quali esponenti e personale dipendente della CARIFIN SA, a seguito di specifiche richieste di prelevamento in contanti del controvalore degli assegni di provenienza illecita avanzate della propria clientela e comunque in stretta relazione a detta esigenza di intralcio dell'identificazione della provenienza dei capitali [...] rivolgendo la*

richiesta al personale dell'Ufficio finanziario della Direzione Generale della CRRSM o comunque delegato adoperare sul conto corrente ...”).

Anche quando sono rievocati i ruoli istituzionali svolti all'interno dell'istituto di credito, si pensi al capo 1) in ordine al delitto di cui all'art. 416 c.p., il richiamo è puramente formale e non è indicato in quali termini il soggetto imputato avrebbe consentito o agevolato il comportamento materiale incriminato.

In alcuni punti la tecnica di redazione si traduce in una mancanza di chiarezza del contegno contestato e della sua rilevanza nel contesto della vicenda.

Si pensi a titolo di esempio a quanto si legge a pagina 59 del d.d.g. per il Simoni Luca, indicato come organizzatore di una associazione a delinquere ex artt. 416 c.p. e 3 l. 146 / 2006 perché *“assumeva ruolo di considerevole significato e valore nel contesto del sodalizio, esercitando un ruolo di diretto interlocutore di Fantini Mario, dal medesimo immancabilmente consultato nell'esercizio, dunque congiunto, del proprio potere decisionale in relazione alle diverse e variegate strategie e le scelte, anche gestionali ed operative, necessarie alla realizzazione dei progetti delittuosi del sodalizio [...] si rapportava costantemente, anche con l'intermediazione del medesimo Fantini Mario, con gli altri sodali [...] con i quali aveva condiviso e condivideva, più direttamente, la costituzione, la promozione e l'organizzazione del sodalizio, concertando e trasferendo loro [...] direttive strategiche e indicazioni specifiche per la gestione e l'attuazione del programma criminoso”*.

Altro riscontro delle patologie sopra delineate lo si rinviene al capo 4 in cui senza fornire alcuna indicazione in ordine a come in un arco temporale significativo si sarebbero coordinate le condotte dei diversi correi – aspetto, questo, di decisivo rilievo stante la forma libera del concorso punito dall'art. 110 c.p. – ci si limita a riferire a pagina 115 che i 30 imputati, senza particolare distinzione alcuna tra *esponenti/dipendenti della filiale di Forlì 0 della banca MPS, esponente dipendente Battistolli C.S., amministratori/sindaci/membri dell'ufficio finanziario della direzione generale e della direzione generale della Banca CRRSM, esponenti/dipendenti CARIFIN SA*, realizzavano in Forlì operazioni in modo da *ostacolare in termini formidabili l'identificazione della provenienza delittuosa di assegni*, che però solo assai genericamente sono identificati nei sottocapi seguenti (cfr. pag. 123, *“per impadronirsi «cuti domini» di beni e/o ricavi di spettanza della impresa societaria anzidetta, della impresa societaria anzidetta, delitti dei quali costituivano corpi di reato e che originavano numerosissimi assegni di provenienza delittuosa dell'importo complessivo di € 1.578.436,02”*).

Non meglio articolata risulta la parte di contestazione relativa alla responsabilità giudica degli enti i cui capi di imputazione, invero, richiamano i reati oggetto di addebito alle persone fisiche e pertanto soffrono delle stesse lacune. Gli altri requisiti per la loro incolpazione richiesti dal d.lgs. 231/01 sono invece solo genericamente affermati, in particolar modo il profilo della *colpa organizzativa* per la quale non si comprende se è contestata l'assenza del modello, la sua inidoneità oppure la mancata attuazione, o tutte o tre (cfr. pag. 405, *“la commissione dei reati anzidetti stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, senza che sussista evidenza e prova dell'adozione da parte dell'ente, prima della commissione dei reati in argomento, di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatisi [...] e comunque di efficace attuazione di esso”*).

Ritenuto pertanto alla luce delle considerazioni sopra espresse che il decreto che dispone il giudizio emesso nell'ambito del procedimento sia affetto da nullità in quanto l'imputazione contenuta non risulta enunciata in forma sufficientemente chiara e precisa;

rilevato che trattandosi di intervento che comporta una modifica radicale del capo di imputazione gli atti devono essere restituiti al PM, che peraltro sulla specifica eccezione relativa alla nullità del decreto che dispone il giudizio per vizio dell'imputazione non si è opposto rimettendosi alla decisione del Tribunale, anche al fine di assicurare la salvaguardia delle garanzie difensive

P.Q.M.

Visti gli artt. 178 lett.c) 429/2^cpp

dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio del presente procedimento e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede perché provveda alla riformulazione del capo di imputazione nelle forme di legge

Forlì, il 14 dicembre 2021

Il Presidente

dott.ssa Monica GALASSI

I Giudici

dott. Marco de LEVA

dott. Marco MAZZOCCO